

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Verbale Assemblea del 1 luglio 2019 Adeguamento Statuto al D.lgs 117/2017
ALLEGATO "A" – STATUTO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"DETOUR APS"
DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione DETOUR APS è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

L'Ente del Terzo Settore non persegue finalità di lucro

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma alla Via Urbana, 107.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria dei soci o del Consiglio Direttivo, si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo a essere momento centrale della società.

L'Associazione si ripromette di realizzare attività di promozione sociale, culturali, educative, ludico-ricreative; servizi che i propri soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale perseguendo il benessere psico-fisico e nel rispetto e tutela dell'ambiente.

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- Lettera i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale esercitare:

- a) pubblicazioni, incontri, attività corsistica e laboratoriale sui mestieri del cinema e delle arti e tecniche audiovisive;
- b) meeting, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali rivolti a tutta la collettività con particolare riguardo a bambini, anziani e categorie svantaggiate di cittadini;
- c) laboratori teorico-pratici di fotografia, scrittura creativa, arti visive, teatro, musica, psicologia e tutela della salute, attività ginniche e motorie, yoga, cucina, bricolage e hobbistica.
- d) Attività ludico-ricreative e di animazione culturale rivolte a bambini di varie fasce di età;
- e) intrattenimenti, proiezioni e video proiezioni di film, avvenimenti d'attualità, giochi interattivi.
- f) progetti eno-gastronomici legati alla promozione del biologico, della filiera corta, dei prodotti a Km zero, al rispetto delle diete vegetariane e vegane e delle intolleranze alimentari, alla diffusione della cultura popolare e delle tradizioni locali ed etniche, alla socializzazione, anche grazie alla somministrazione riservata ai soci di alimenti e bevande presso la propria sede sociale, sempre nel rispetto delle vigenti leggi e delle normative igienico-sanitarie;
- g) mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, mediateca e archivio, compresi quelli informatici;
- h) attività editoriale non periodica e promozione nel campo editoriale anche attraverso la vendita ai propri soci di prodotti editoriali selezionati;
- i) attività scolastiche, di sostegno scolastico e alla genitorialità, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento;
- j) Tutela dei diritti dei consumatori, mediante la sollecitazione allo sviluppo di una coscienza critica verso i consumi, nel rispetto dell'ambiente per una migliore qualità della vita, particolarmente verso gli strati più deboli della società, bambini e anziani;
- k) turismo sociale e cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non, su basi di reciprocità;
- l) avanzare progetti e proposte a enti di diritto pubblico e privato;
- m) tutela della salute e della dignità umana mediante micro-progetti di solidarietà rivolti a soggetti svantaggiati mediante il sostegno, anche domiciliare, alle famiglie.

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto per l'incompatibilità del socio volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

I SOCI

Art. 3 SOCI

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti, che, mosse da spirito di solidarietà e condividendo gli scopi associativi, aderiscono volontariamente all'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4 SOCI DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta dal Consiglio di Direttivo su domanda scritta dell'interessato; la domanda deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Art. 5 SOCI TESSERA SOCIALE

La domanda di ammissione a socio, accettata, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo o del socio o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio all'interno dell'anagrafe sociale.

Art. 6 SOCI DIRITTI E DOVERI

Tutti i soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari conviventi dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti;
- hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 QUOTE SOCIALI

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le quote versate e i contributi sociali non sono rimborsabili e non sono trasmissibili; è vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione nonché dei fondi di riserva.

Sono espressamente escluse forme di adesione temporanea all'associazione.

Art. 8 PERDITA QUALIFICA SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Morosità / mancato pagamento della quota sociale;
- Esclusione;
- Recesso / dimissioni.

La qualifica di socio si perde per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 SOCI AZIONI DISCIPLINARI

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi: e inosservanza delle

disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; e appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione; e l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 SOCI RICORSO

Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di ammissione, sanzione ed esclusione l'interessato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, se non appositamente convocata alla prima riunione, e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE CONSUNTIVA

Art. 11 PATRIMONIO E RISORSE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- entrate derivanti da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
- ogni altra entrata compatibile con le disposizione di cui al D.Lgvs 117/2017

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 12 ESERCIZIO E BILANCIO/RENDICONTO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 13 LIBRI OBBLIGATORI

Oltre le scritture contabili e al registro dei volontari prescritti dal CTS l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

L'ASSEMBLEA

Art. 14 ASSEMBLEA CONVOCAZIONE

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura ~~del consiglio direttivo~~ del Presidente tramite avviso scritto, con l'indicazione della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e contenente l'ordine del giorno, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, ovvero con avviso da esporsi in bacheca, da pubblicarsi sul sito internet, almeno otto giorni prima,.

Art. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 16 ASSEMBLEE MODIFICA STATUTO SCIOGLIMENTO E ATTI STRAORDINARI

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 ASSEMBLEA PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed elegge un segretario eletto in seno alla stessa.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati quando il numero di associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati quando il numero di associati è non inferiore a cinquecento; vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera:

- approva il bilancio/la rendicontazione consuntiva;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge e revoca gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di rieiezione di esclusione da socio e di sanzioni;
- approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da tre a sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo, designa nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe. Il membro eletto nel Consiglio Direttivo può rivestire più cariche.

I Componenti del Consiglio Direttivo opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art. 22 PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Art. 23 CONSIGLIO DIRETTIVO COMPITI

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell' Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
- redigere e approva bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- deliberare circa ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- delibera sull'esclusione degli associati
- deliberare circa le azione disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
- determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- cura gli affari di ordine amministrativo e la gestione di tutti i beni;
- redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6 del CTS.

Art. 24 CONSIGLIO DIRETTIVO RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25 CONSIGLIO DIRETTIVO DECADENZA E COPTAZIONE

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti ovvero con cooptazione fino al 1/3 del Consiglio e con ratifica alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga **necessario** ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

CONTROVERSIE

Art. 27 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 SCIOGLIMENTO

L'assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2019, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Promozione Sociale, al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Statuto Approvato 01/07/2019

Registrazione in esenzione da imposta di bollo art D.lsg. 117/2017 comma 5 e in esenzione imposta di registro ai sensi Art. 82 D.lsg.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

